



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02.07.2010 N. 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: GELMINI EMANUELA (C.F.: GLMMNL73P70B149O), nata a Breno (BS) il 30.09.1973 e residente a Manerba Del Garda in Via Marchesini n. 22 (25080), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: VIRGILIO SANTOLI, elettivamente domiciliato in Via Santa Felicità n. 7, (83050) Rocca San Felice (AV);

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del D.D.G. n. 1197 del 08.06.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso "AD24", nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in

violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;

3. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
4. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
5. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
6. Del verbale di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui è stata attribuita la valutazione di 49,5/75 per i cinque quesiti a risposta aperta e 3,6/5 per il quesito in lingua inglese;
7. Della griglia di valutazione della ricorrente, nella parte in cui viene attribuita la valutazione complessiva di 53,1/80 quale totale della prova scritta;
8. Della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente, per violazione del principio di collegialità;
9. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
10. Del giudizio sintetico comminato alla ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il mancato inserimento all'interno della graduatoria di merito per la sua classe di concorso;
11. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla "Prova scritta", hanno previsto che *"Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80"*, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente è una docente che, dopo aver correttamente presentato la

domanda di partecipazione (**Cfr. doc. 1**), ha partecipato al concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, poi modificato con D.D. n. 783 del 10.07.2020 (**Cfr. doc.ti 2 - 3**).

La docente, dopo aver sostenuto la prova scritta per la classe di concorso "AD24 – Lingue e culture negli istituti di scuola secondaria di II grado - Tedesco" per la Regione Lombardia, veniva a conoscenza del suo mancato superamento soltanto prendendo visione del D.D.G. n. 1197 del 08.06.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Lombardia il giorno successivo 09.06.2021, avente ad oggetto la graduatoria di merito, nella quale non compare il nominativo della ricorrente (**Cfr. doc. 4: D.D.G. n. 1197 del 08.06.2021**).

Per tali motivi il giorno seguente, in data 10/06/2021, la docente trasmetteva una prima istanza di accesso agli atti nella quale chiedeva la trasmissione della documentazione relativa alla sua prova (**Cfr. doc. 5: Prima istanza di accesso**).

In riscontro alla predetta, l'Amministrazione inoltrava la scheda di valutazione e la copia dell'elaborato svolto (**Cfr. doc.ti 6 – 7: Griglia di valutazione; Prova scritta**).

A ciò faceva seguito una seconda istanza di accesso trasmessa in data 15.07.2021, nella quale la ricorrente chiedeva l'invio della copia del verbale di insediamento della Commissione, copia del verbale di approvazione dei criteri di valutazione e copia del verbale di correzione della prova sostenuta, alla quale l'Amministrazione non ha ancora fornito alcun riscontro (**Cfr. doc. 8: Seconda istanza di accesso**).

L'esclusione disposta nei confronti dell'odierna ricorrente è assolutamente illegittima, in quanto comminata all'esito di una prova svolta in violazione della normativa in materia di concorsi pubblici e soprattutto per mancanza di trasparenza in relazione alle modalità di correzione e di valutazione della medesima, come si evince dalla medesima documentazione fornita in riscontro all'istanza di accesso agli atti.

Le violazioni perpetrate dal Ministero in sede di predisposizione e di

svolgimento della prova scritta sono tanto più evidenti se solo si considera che la procedura straordinaria è stata programmata al fine di realizzare l'immissione in ruolo di un considerevole numero di docenti precari che hanno svolto, tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/20, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, proprio al fine "di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari", così come sancito all'art. 5 comma 1 lett. b) della legge n. 159/19 (**Cfr. doc. 9**).

Il Bando di concorso straordinario è stato difatti pubblicato a seguito dell'approvazione del D.L. n. 126 del 29.10.2019, convertito dalla legge n. 159 del 20.12.2019 avente ad oggetto *"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*

Con il cd. "Decreto Scuola", la cui definitiva approvazione è avvenuta con la legge n. 41 del 06.06.2020, sono state apportate ulteriori modifiche, in quanto è stato previsto lo svolgimento della prova nell'a.s. 2020/21, spostando di fatto un anno in avanti i requisiti previsti dal Bando di concorso (**Cfr. doc. 10**).

La procedura straordinaria in oggetto è finalizzata all'immissione in ruolo di 24.000 docenti per gli anni scolastici dall'a.s. 2020/21 all'a.s. 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della graduatoria, e pertanto si colloca nell'ambito di quelle rilevanti procedure concorsuali dirette a consentire l'accesso stabile dei docenti alla funzione di insegnamento.

Nella programmazione della procedura straordinaria il Ministero resistente, a seguito delle modifiche apportate con D.D. n. 783/20, ha previsto lo svolgimento di una prova scritta composta di *"a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a certificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue"*.

Pur a seguito delle rettifiche apportate, il Ministero non ha tuttavia inserito all'interno del Bando di concorso alcuna previsione relativa allo svolgimento di una prova di informatica, richiesta in tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

La procedura straordinaria si è svolta in palese violazione di legge ed in mancanza di trasparenza in sede di correzione degli elaborati, come si evince dal fatto che non vi è traccia delle modalità di valutazione degli elaborati né di quelle relative alla correzione delle prove da remoto, come invece indicato nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 712 del 07.01.2021 **(Cfr. doc. 11)**.

È evidente la mancanza di trasparenza nell'operato dell'Amministrazione, in quanto non vi è prova né della presenza di tutti i membri della Commissione in sede di correzione delle prove, tantomeno dell'attribuzione alla ricorrente dei singoli punteggi così come indicati nelle griglie di valutazione, che hanno poi determinato il mancato superamento della prova scritta.

La docente, pur essendo in possesso di molteplici titoli culturali, professionali e di servizio, è stata concretamente pregiudicata dalle illegittime previsioni del Bando, in quanto non solo ha subito il mancato superamento della prova scritta cagionato dallo svolgimento di una prova in contrasto con il D. Lgs. n. 165/01, ma ha assistito anche ad una evidente mancanza di trasparenza da parte dell'Amministrazione, la quale nulla ha motivato né dimostrato in merito alla valutazione attribuita per i singoli quesiti.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che tre membri della Commissione giudicatrice non avevano le competenze necessarie per poter valutare correttamente la prova svolta dalla ricorrente, non comprendendo la lingua tedesca **(Cfr. doc. 12: Decreto composizione Commissione)**.

Nello specifico occorre rilevare che il Presidente Roberta Pugliese e il Segretario Tonsi Laura sono in servizio presso il medesimo Istituto di istruzione Superiore "F. Tassara – G. Ghislandi" di Breno, rispettivamente in qualità di D.S. e di Vicepresidente **(Cfr. doc. 13: Organigramma di istituto)**.

Come emerge dal curriculum vitae del Presidente Roberta Pugliese, le lingue conosciute dalla medesima sono Inglese e Francese, mentre non vi è traccia alcuna della lingua Tedesca, che ogni membro della Commissione avrebbe dovuto compiutamente conoscere, considerato che la classe di concorso in questione è **“AD24- Lingue e culture negli istituti di scuola secondaria di II grado – Tedesco”** (Cfr. doc. 14: Curriculum vitae Presidente).

Ancora, il Segretario Tonsi Laura, come risulta dall'organigramma dell'istituto allegato in atti, è abilitata per la classe di concorso “A045-Scienze Economico Aziendali”.

Nel medesimo documento si evince che Marco Belafatti, commissario di inglese “AB24” che presta servizio presso l'Istituto “Tassara” di Breno unitamente al Presidente e al Segretario, non ha alcun titolo per la lingua tedesca, essendosi laureato in inglese e francese come seconda lingua (Cfr. doc. 15: Organigramma classi concorso).

È dunque palese l'arbitrarietà con la quale sono stati attribuiti i punteggi alla ricorrente, in quanto la valutazione è stata realizzata da membri della Commissione che non sono in possesso dei requisiti necessari per poter giudicare una prova in lingua Tedesca.

Per tutti i suesposti motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a questo Ecc.mo Tribunale chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA INCIDENTALI

I. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DELLA LEGGE N. 159/2019, CHE HA PREVISTO LA SOGLIA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN 7/10. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PRECARIO.

La difesa della ricorrente rileva la palese violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione da parte dell'art. 1, co. 10 della l. n. 159/2019 relativo alle “Disposizioni

*urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”, nella parte in cui ha disposto che “Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di **sette decimi o equivalente**, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016”.*

Il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta si pone in aperto contrasto con gli articoli 3 e l'art. 97 della Costituzione, nonché della normativa comunitaria in tema di stabilizzazione del personale docente precario.

Il Bando di concorso impugnato, sulla base del richiamato disposto di cui alla legge n. 159/19, ha previsto all'art. 13 del Bando, così come modificato dal D.D. n. 783/20, che: “1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. [...]11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8”.

Il contestato esito scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 13, co. 8 del bando concorsuale in attuazione dell'art. 1, co. 10 della l. n. 159/2019 che, in palese contrasto con la normativa comunitaria in tema di superamento del precariato del personale docente, ha previsto un punteggio minimo così elevato per il superamento della prova scritta del concorso straordinario, che si rivela assolutamente sproporzionato rispetto alle esigenze di interesse pubblico sottese alla procedura in oggetto.

La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata in merito alla illegittimità del precariato ultratriennale nel Comparto Scuola riconoscendo che: “Venendo all'esame della legge n. 107 del 2015, le sue finalità sono chiaramente indicate con riguardo alla disposizione che, nell'originario disegno di legge (Atto Camera 2994, XVII legislatura), prevedeva la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato della scuola (art. 12 del citato d.d.l.). Nella relazione illustrativa si precisava, infatti, che:

«La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l'abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica. Ciò a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 [...]. In proposito la Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza ha evidenziato il contrasto delle norme italiane in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico con quanto previsto dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. Si introduce il limite temporale di trentasei mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali da considerarsi complessivamente, anche non continuativi». 14.1.– La disposizione è stata poi trasfusa nel comma 131 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, secondo cui «A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi». 14.2.– La durata complessiva dei contratti a termine è poi assunta dal legislatore quale parametro di operatività del fondo istituito dal successivo comma 132 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.[...] 14.4.– A tale normativa a regime si aggiungono rilevanti disposizioni transitorie. È infatti stabilito (art. 1, comma 95, della stessa legge) che: «Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi

anteriormente al 2012». È poi previsto, sempre dal comma 109, lettera c), della citata legge n. 107 del 2015, che l'art. 399, del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui l'accesso ai ruoli ha luogo anche attingendo alle graduatorie permanenti, continua ad applicarsi fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento. 15.– Ebbene, si è già detto della pluralità delle misure autorizzate dalla normativa comunitaria che qui viene in rilievo; occorre ora precisare che tali misure sono fra loro alternative e che quindi si deve ritenere sufficiente l'applicazione di una sola di esse. Ciò si desume in particolare al paragrafo 79 della motivazione, secondo cui «quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione»: dunque, è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela. Nello stesso senso sono i precedenti della Corte di giustizia che, sempre a proposito della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, affermano che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori (sentenza 15 aprile 2008, nella causa C-268/06, Impact; sentenza 23 aprile 2009, nelle cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki ed altri). L'alternatività è del resto implicita nell'identica efficacia delle due misure espressamente individuate dalla Corte, entrambe idonee «a cancellare le conseguenze della violazione» (sempre nel paragrafo 79). Tale efficacia è indubbiamente tipica della sanzione generale del risarcimento, desunta dai principi della normativa comunitaria e non richiede approfondimenti; non diversa, tuttavia, è l'efficacia dell'altra misura, che sostanzialmente costituisce anch'essa un risarcimento, ma in forma specifica. Ciò sarebbe ancor più evidente se la sanzione alternativa consistesse nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo

indeterminato, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ricordato anche nell'ordinanza n. 207 del 2013, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto. 16.– Ebbene, dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati dal legislatore nel 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi che vengono in rilievo di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia. E tale conclusione trova una indiretta ma autorevole conferma in quella cui è pervenuta la Commissione U.E. a proposito della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della stessa normativa dell'Unione: essa è stata archiviata senza sanzioni a seguito della difesa dell'Italia, argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta. 17.– Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile. 18.– Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato. **18.1.– Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente**

impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.)" (Cfr. doc. 16).

La norma di cui alla l. n. 159/19 ha legittimato l'espletamento non già di una selezione "blanda" per l'immissione in ruolo di tutti quei docenti precari che aspirano al ruolo, ma ha consentito l'avvio di un concorso straordinario che si è sostanziato in una vera e propria procedura selettiva, in contrasto con la normativa comunitaria in materia.

Con la richiamata sentenza, la Corte Costituzionale ha giudicato sostanzialmente adeguata come unica misura, conforme alla normativa europea, quella prevista dalla legge n. 107/15, diretta a garantire "[...] *all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento [...] permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)*".

In contrasto con tali disposizioni, la legge n. 159/19 ha palesemente operato in aperta violazione dei principi comunitari, impedendo ai docenti precari di ottenere la stabilizzazione mediante il ricorso a procedure corrispondenti alla finalità perseguita.

Non è stata in tal modo garantita la effettiva finalità del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020, che avrebbe dovuto essere quella di consentire l'immissione in ruolo dei docenti precari: ciò non è avvenuto nel caso di specie, come comprovato dal fatto che sono stati imposti una serie di requisiti particolarmente stringenti e selettivi, che mal si conciliano con l'obiettivo di superamento del precariato.

La fissazione di un punteggio minimo così gravoso per il superamento della prova scritta del concorso straordinario vanifica l'obiettivo perseguito dalla indizione di una simile procedura che, in maniera del tutto paradossale, non presenterebbe alcuna differenza rispetto a quella ordinaria per la quale è richiesto l'ulteriore

requisito della abilitazione ed è previsto il punteggio minimo di 28/40 per superare la prova scritta.

Il mancato adeguamento della soglia di superamento della prova scritta al reale fabbisogno di personale da immettere in ruolo ha dunque prodotto una ingiustificata lesione del *favor participationis* e dei richiamati principi costituzionali.

Si rappresenta che la docente odierna ricorrente è in possesso del requisito di almeno tre anni di servizio, così come richiesti dall'art. 2 del Bando, e che è già stata bandita una procedura ordinaria.

L'Amministrazione avrebbe dovuto rispettare la *ratio* della normativa posta a tutela del personale precario, procedendo alla programmazione di un concorso straordinario più blando, al fine di contenere e contrastare il fenomeno del precariato scolastico.

Si rammenta all'Ill.mo TAR adito che l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso pubblico, quale modalità generale ed ordinaria.

Pur tuttavia, la costante giurisprudenza di legittimità prevede che "(...) *L'eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale, che è prevista dall'articolo 97 Cost., comma 4, è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (ex multis Corte Cost., sentenze nn. 134/2014; 217/2012; 89/2003; 320/1997; 205/1996). Tanto premesso e in continuità con i principi sopra richiamati, si osserva che la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, anche nell'ipotesi di nuovo inquadramento dei dipendenti già in servizio, è rappresentata dal pubblico concorso, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità, come più volte affermato dal Giudice delle Leggi. (...) Esso è posto a presidio delle esigenze di*

imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Di talché le eccezioni a tale regola, da prevedere con legge, debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” (Cfr. doc. 17: Sentenza Corte di Cassazione n. 19162/2021).

È dunque contemplata la possibilità in capo al legislatore di “(...) *introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017)*” (Cfr. doc. 18: Sentenza Corte Costituzionale n. 36/2020).

La regola del concorso pubblico è soggetta a deroghe espressamente contemplate, in quanto funzionali al buon andamento dell'Amministrazione ed in presenza di peculiari esigenze di interesse pubblico.

Nel caso di specie, trattandosi di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione e al superamento del precariato del personale scolastico, il Ministero resistente avrebbe dovuto programmare una selezione diversa, fissando requisiti meno gravosi, in linea con la *ratio* sottesa ad una simile procedura.

Richiamati i motivi di annullamento sopra esposti, si intende sottoporre all'III.mo T.A.R. adito la disamina della questione di legittimità costituzionale.

In accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale con riferimento alla interpretazione della disciplina di riferimento, in relazione alle norme costituzionali sopra indicate, si chiede che l'III.mo T.A.R. adito Voglia rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

IN VIA PRINCIPALE

I. ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELL'USO DELLE APPARECCHIATURE

INFORMATICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: D. LGS. N. 165/01 – L. N. 82 DEL 07.03.2005. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 41/20. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

Il Ministero resistente ha consentito l'espletamento di una prova concorsuale, pur in assenza della previsione della prova di informatica, prevista per legge ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01 **(Cfr. doc. 19)**.

La citata disposizione sancisce infatti che *"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere"*.

L'Amministrazione ha l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali.

Sul punto, l'art. 13 del *"Codice dell'amministrazione digitale"* di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla *"Formazione informatica dei dipendenti pubblici"* che *"1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*.

La palese violazione da parte del Ministero resistente della normativa vigente in materia concorsuale è evidente se solo si considera che l'odierna ricorrente, con la valutazione della prova di informatica, avrebbe certamente ottenuto un punteggio finale migliore ed avrebbe verosimilmente superato la prova scritta del concorso in oggetto.

L'omessa previsione di una prova volta all'accertamento delle conoscenze informatiche ha pertanto cagionato un concreto pregiudizio nei confronti della

ricorrente, la quale è stata privata della possibilità di ambire ad una stabilità professionale, a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione.

A conforto di ciò, è sufficiente rilevare che il TAR del Lazio ha già disposto **l'annullamento** di un precedente bando di concorso del M.I.U.R. (ora Ministero dell'Istruzione) in contrasto sia con la normativa vigente nonché con le precedenti circolari ministeriali.

In tale pronuncia, il TAR del Lazio ha rilevato che *“È del pari infranta la invocata circolare Miur 27.7.2012 n. 5259, reiterata con la circolare n. 8880/2013, che stabilisce che fino all'adozione del regolamento sul personale di cui all'art. 2 co. 7 della L. n. 508/1999 alle necessità di personale debba farsi fronte attingendo alle graduatorie permanenti di istituto nelle quali deve essere incluso il personale con almeno 24 mesi di servizio, graduatorie che debbono essere annualmente aggiornate inserendovi anche i dipendenti che matureranno il predetto requisito temporale di servizio negli anni accademici successivi. Bandendo il nuovo concorso gravato, **l'amministrazione ha violato tutte le disposizioni or ora richiamate**”*.

Il Ministero resistente ha avviato una procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente precario, programmando la medesima in contrasto con la stessa volontà del Legislatore, come cristallizzata nel decreto legge n. 22 del 08.04.2020, convertito in legge n. 41/20 del 06.06.2020.

Conformemente al tenore del D. Lgs. n. 165/01, il Legislatore aveva espressamente previsto all'art. 2 della legge n. 41/20 rubricato *“Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021”*, una serie di modifiche da apportare al concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/20, così disponendo al punto n. 4: *“Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a*

quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b) , del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159".

Tra le altre modifiche, era stato dunque prospettato lo svolgimento di una prova di informatica, che è stata però del tutto disattesa dall'Amministrazione, anche a seguito della pubblicazione del D.D. n. 783 del 10.07.2020.

L'obbligatorietà della prova di informatica all'interno di tutte le procedure concorsuali è prevista anche all'interno delle Linee guida sulle procedure concorsuali di cui alla Direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione laddove, in relazione ai requisiti di ammissione nelle procedure di reclutamento, è espressamente sancito che: *"(...) Va poi segnalata l'importanza di competenze come quelle linguistiche e quelle informatiche, che potranno essere oggetto, oltre che di prove di esame o in alternativa a esse, di requisiti di ammissione, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 165/2001, con riferimento all'accertamento "della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere". I bandi possono richiedere, per esempio, una certificazione di un certo livello di conoscenza della lingua inglese, sulla base del sistema di esami diffuso a livello internazionale" (cfr. **doc. 20: Linee guida sulle procedure concorsuali**).*

Nello stesso senso, il consolidato orientamento della Giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che: *"L'art. 37, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che: <<1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento*

della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento. 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica>>. A sua volta l'art. 1, co. 2, del medesimo decreto ha sancito che per amministrazioni pubbliche si intendono, inter alios, oltre quelle dello Stato, anche <<... le Regioni, le Province, i Comuni>>. L'esegesi letterale e teleologica delle su riportate norme (anche alla luce dei precedenti di questo Consiglio, cfr. sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3283), smentisce la tesi prospettata dal ricorrente. **Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165 cit. emerge, infatti, che: a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche; b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l'accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso; c) per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero; d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione” (cfr. doc.ti 21 – 24: **Sentenza Consiglio di Stato n. 4081/2008; Sentenza Consiglio di Stato n.****

3975/2021; Sentenza TAR Pescara n. 158/2012; Sentenza TAR Veneto n. 5285/2010).

Il Ministero resistente non ha dunque rispettato e dato seguito a quanto rilevato all'interno della l. n. 41/20, prevedendo soltanto lo svolgimento di una prova scritta "computer based" e non disponendo nulla sulla valutazione delle competenze informatiche dei candidati, agendo così in palese violazione di legge.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ E DELL'ART. 15, COMMA 1, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. TRAVISAMENTO DEI FATTI, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.

L'Amministrazione ha palesemente violato i principi di trasparenza in sede di correzione degli elaborati, come si evince dal contenuto della griglia di valutazione, fornita dalla Commissione in riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dall'odierna ricorrente.

In contrasto con quanto disposto nel "Manuale della Commissione Giudicatrice" (Cfr. doc. 25), la griglia non è stata sottoscritta contestualmente da tutti i componenti della Commissione.

È difatti evidente che il Presidente di Commissione ha sottoscritto la griglia di valutazione in data 27.04.2021 unitamente ai commissari Maria Rosa Gheza e Massimiliano Garavaglia, laddove invece il Commissario Massimo Belafatti e il Segretario hanno apposto le loro firme rispettivamente in data 28.04.2021 e 26.04.2021, pertanto in un momento diverso da quello delle altre sottoscrizioni.

Come compiutamente esposto all'interno del predetto Manuale, "tutti i componenti della commissione, per correggere i compiti, dovranno essere in possesso di [...] Firma digitale", necessaria al fine di procedere alla sottoscrizione digitale di tutti i documenti durante il processo di correzione dei compiti.

Il Manuale indica difatti espressamente i seguenti passaggi al fine di consentire una corretta correzione degli elaborati, condivisa e sottoscritta da tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

Firma digitale dei Documenti

Tutti i documenti previsti durante il processo di correzione dei compiti (Verbali, schede di valutazione, ecc.), dovranno essere predisposti dal segretario, fatti firmare digitalmente durante la seduta da tutti i componenti della commissione/sottocommissione e tutte le firme dovranno essere apposte sul medesimo file.

I documenti dovranno quindi essere caricati sul sistema SOLTANTO dopo che saranno completi di tutte le firme digitali.

Esempio: il segretario, una volta predisposto e firmato digitalmente il documento del verbale, lo condivide al presidente, che lo firma digitalmente. A questo punto il presidente invierà il verbale firmato digitalmente da lui e dal segretario, al primo commissario che procederà a firmarlo. Il primo commissario invierà il verbale firmato già firmato da lui, dal segretario e dal Presidente, al secondo commissario, che firmerà e lo invierà al terzo commissario. Quest'ultimo, dopo averlo firmato digitalmente, lo invierà al segretario. Solo ora il segretario potrà caricare il verbale sul sistema, in quanto completo delle firme di tutta la commissione.

Nel caso in cui la commissione sia composta da più sottocommissioni, il verbale di approvazione della griglia di valutazione dovrà essere firmato da tutti i componenti di tutte le sottocommissioni. I verbali delle sedute di correzione e le schede di valutazione del singolo compito, invece, saranno firmati dai solo dai componenti della sottocommissione che effettua tale correzione.

È dunque evidente che sussisteva l'obbligo, in capo a ciascun membro della Commissione, di procedere contestualmente alla firma dell'elaborato in sede di correzione.

Sul punto, il D.P.R. 487/94 (**Cfr. doc. 26**) relativo al "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", dispone all'art. 15 rubricato "*Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie*" che "*Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale **sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario***".

L'operato dell'Amministrazione risulta illegittimo non solo e tanto nella arbitraria attribuzione dei punteggi assegnati alla ricorrente, ma soprattutto in quanto i Commissari non hanno correttamente rispettato i criteri di correzione, omettendo la contemporanea sottoscrizione dei documenti relativi al processo di correzione degli elaborati.

Ciò si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e con la normativa nazionale di riferimento di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 165/01.

Sono pertanto del tutto carenti riferimenti idonei ad attestare la sussistenza ed il rispetto del principio di collegialità in sede di correzione della prova scritta sostenuta dall'odierna ricorrente, criterio che deve essere garantito in tutte le procedure concorsuali.

Da ciò ne deriva l'illegittimità della griglia di valutazione impugnata, nonché di tutti gli atti ad essa connessi, per mancanza di contestuale sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione e violazione del principio di collegialità.

III. ILLOGICITÀ ED INCOERENZA DEL GIUDIZIO FINALE ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE RISPETTO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/94 E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/91. TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il D.P.R. n. 487/94 in tema di Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche prevede all'art. 12 rubricato "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste"*.

La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di

attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo e quello massimo previsto per ogni risposta.

Esaminando la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta e confrontandola con il giudizio sintetico espresso dalla Commissione, non si comprende in base a quali criteri la medesima possa aver decretato l'insufficienza della ricorrente e dunque il suo mancato superamento della prova scritta.

Nel caso in esame, la Commissione ha sinteticamente espresso il seguente giudizio: *"In Tedesco le conoscenze disciplinari, metodologico-didattiche e la competenza linguistica non soddisfano pienamente le richieste. In Inglese buona la comprensione. La prova risulta insufficiente"*.

Quanto asserito dall'Amministrazione si colloca in evidente contrasto con il contenuto della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente, alla quale è stato attribuito in molti quesiti non solo il punteggio di 3,5 e 4, comprovanti conoscenze appropriate, ma anche quello massimo di 5 al quesito n. 4, a dimostrazione della ottima preparazione e competenza.

L'attribuzione dei punteggi alla ricorrente è avvenuta in maniera illogica, arbitraria ed in assenza di meritocrazia, in considerazione del fatto che i membri della Commissione non sono in possesso di alcun titolo per poter giudicare e valutare una prova in lingua Tedesca, per mancanza di abilitazioni nella materia in oggetto, come emerge dalla documentazione versata in atti.

Nel caso di specie non è ravvisabile il percorso logico che ha condotto la Commissione a differenziare in modo così evidente le valutazioni, tali cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati ai punteggi numerici, così da permettere di ricostruire l'*iter* logico-giuridico seguito e di verificare la coerenza delle valutazioni effettuate, in particolare dove essa ha inteso attribuire alla ricorrente un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente per ciascuna risposta data.

Gli indicatori e i descrittori, in realtà, indicano i profili di valutazione ed i temi degli elaborati che sarebbero stati oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei singoli punteggi. In pratica, suddividono la valutazione, dal punto di vista del parametro e dell'oggetto.

Ora, un siffatto modo di procedere può risultare sufficiente qualora ad ogni profilo o tema della valutazione corrisponda l'attribuzione o meno di un punteggio fisso (in conseguenza del riscontro dell'esistenza o della mancanza di quell'elemento considerato rilevante) oppure, quanto meno, ci si trovi in presenza di un sistema articolato di profili o temi e per ciascuno di essi sia prevista l'attribuzione di una parte del punteggio complessivo, mantenuta nell'ambito di un *range* assai limitato.

In presenza di simili presupposti, la mancanza di criteri di collegamento diretto tra concrete caratteristiche degli elaborati e punteggi numerici attribuiti, viene resa accettabile dalla limitatezza del margine entro il quale può esplicarsi l'apprezzamento tecnico discrezionale (sostanzialmente sindacabile solo in presenza di palesi travisamenti, o illogicità o disparità rilevabili mediante la comparazione di elaborati sovrapponibili di diversi candidati).

La contraddittorietà dei punteggi attribuiti è evidente se solo si rileva che da un lato alla ricorrente sono stati assegnati anche 3,5 e 4 punti (quasi il massimo) in diversi descrittori di più quesiti, nonché il punteggio massimo di 5 al quesito n. 4, mentre dall'altro in maniera del tutto arbitraria ha poi proceduto alla valutazione negativa di altri.

Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal T.A.R. adito poiché la Commissione ha errato nello svolgimento delle proprie funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata, in quanto non ha definito i criteri con i quali si sarebbero dovuti attribuire gli indicatori con i rispettivi descrittori.

Il riferimento a tali indicatori, ma anche a quello della completezza nella trattazione, si prestano a troppe interpretazioni e non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo.

In una simile situazione, l'interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l'appunto, l'espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nella P.A.; di contro, all'autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null'altro¹.

Tra l'altro si evidenzia che alla ricorrente, oltre al punteggio numerico, è stato assegnato un giudizio sintetico, che non è idoneo ad esplicitare la motivazione del mancato superamento della prova scritta.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nel senso di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità².

I criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere quanto prescritto dall'art. 3 della L. 241/1990, il quale impone l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

¹ Sul punto si cfr. IEVA L., *Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici*, in *Foro amm.* CDS 2003, 5, 1684.

² Cons. Stato sez. V, sent. 4782/2004 e sez. VI, sent. 558/2004.

Inoltre nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logicità del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione.

Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito alla candidata, il valore numerico assegnato ad una prova deve costituire diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla Commissione.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi *"..la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di "discrezionalità", perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie "regole" legali delle selezioni).... La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) ...Il legislatore ha imposto la preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l'auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa"*.

La Commissione pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative e giurisprudenziali dettate al fine di assicurare la trasparenza

dell'operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi.

In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della *chance* perduta.

In conclusione, si ha la sensazione che i criteri di valutazione siano stati adottati dalla Commissione più come "*atto dovuto*" ed imposto dalla legge, che come effettivo strumento di correzione e valutazione.

IV. SULLE MODALITÀ DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/90 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ.

L'Amministrazione ha male applicato la discrezionalità accordatale dalla legge nella attribuzione dei punteggi, sia in quanto ha trascurato ogni forma di motivazione sostanziale legata al punteggio attribuito alla ricorrente, sia poiché non ha specificato i singoli punteggi in relazione alla griglia di valutazione elaborata per la correzione dei quesiti.

Come si evince dal citato documento, l'Amministrazione ha previsto per ogni indicatore una serie di descrittori e parametri in base ai quali attribuire un punteggio maggiore o minore, a seconda della trattazione e dell'approfondimento nello svolgimento dei cinque quesiti, nella seguente misura:

Indicatore	Descrittore	Punti
Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento	Quesito non svolto o nessuna individuazione dei nuclei tematici fondamentali della disciplina	0
	Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze disciplinari sommarie e/o imprecise	0.5 -1.5
	Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche	2 - 3
	Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze disciplinari appropriate	3.5
	Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze disciplinari ampie e/o approfondite	4 - 5
Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento	Quesito non svolto o nessuna padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche	0
	Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche sommarie e/o imprecise	0.5 - 1.5
	Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche	2 - 3
	Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate	3.5
	Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite	4 - 5
Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica	Quesito non svolto o esposizione incoerente e viziata da gravi errori sintattici e/o lessicali	0
	Esposizione schematica e viziata da numerose inesattezze lessicali e/o sintattiche	0.5 -1.5
	Esposizione lacunosa basata su un linguaggio impreciso e non strutturato	2 - 3
	Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale	3.5
	Esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore	4 - 5

Allo stesso modo, è stata prevista la valutazione del quesito in lingua inglese, che l'Amministrazione avrebbe dovuto così valutare:

Indicatore	Descrittore	Punti
Comprensione del testo	Non comprende il testo	0
	Comprende in modo confuso	0.1 – 0.3
	Comprende in modo parziale	0.4 - 0.6
	Comprende gli elementi essenziali	0.7
	Comprende in modo completo	0.8 - 1

Il Ministero resistente non ha compiutamente motivato il mancato superamento della prova scritta della ricorrente, fornendo alla medesima soltanto un giudizio sintetico in relazione al punteggio attribuito.

L'Amministrazione ha difatti indicato sommariamente che *“In Tedesco le conoscenze disciplinari, metodologico-didattiche e la competenza linguistica non soddisfano pienamente le richieste. In Inglese buona la comprensione. La prova risulta insufficiente”*.

È evidente che tale affermazione si pone in aperto contrasto con l'art. 3 della legge n. 241/90, in quanto è del tutto carente l'indicazione del percorso logico giuridico che ha condotto l'Amministrazione ad attribuire il voto finale né risulta in alcun modo specificata la proporzionale incidenza di ogni singolo descrittore in relazione a ciascun quesito.

A ciò deve aggiungersi che non è stata in alcun modo dimostrata la contestualità e compresenza di tutti i membri della commissione in sede di svolgimento della prova “da remoto”, come comprovato dal fatto che le firme alla griglia di valutazione sono state apposte dai membri della Commissione in tre giorni diversi.

In conformità alla Guida predisposta per la correzione degli elaborati, tutta la Commissione partecipa attivamente e contestualmente alla correzione dell'elaborato scritto, rispettando le seguenti fasi:

Flusso delle informazioni per la correzione dei compiti



Incombe pertanto su ciascun componente della Commissione il compito di partecipare e procedere alla correzione del compito, seguita poi dall'inserimento dei punteggi e dalla predisposizione della scheda di valutazione.

Nel caso di specie, il Ministero resistente ha ampiamente violato il principio di collegialità nella partecipazione alle procedure concorsuali, condizione che si evince chiaramente dalla sottoscrizione della griglia di valutazione in momenti diversi da parte dei componenti della Commissione.

In sede di correzione ed attribuzione dei punteggi, il Ministero resistente ha pertanto palesemente violato i principi di imparzialità e trasparenza che devono governare l'attività amministrativa.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione *«dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti»*. La finalità della trasparenza, efficienza e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali, risulta, pertanto, pienamente conseguita soltanto qualora l'Amministrazione renda cosciente il destinatario del provvedimento negativo, delle ragioni che hanno portato la stessa ad assumere una determinata decisione.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *«Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21- octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del*

provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce)».

Anche Questo Ecc.mo TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *«La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta»* (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez.II 02 settembre 2015 n. 11012).

Ciò premesso, attraverso la censura in argomento, risultano invocati e, quindi, trovano ingresso principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e necessità di una adeguata istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni espresse.

Nel caso di specie, il Ministero resistente non ha fornito alcuna ragionevole motivazione in relazione alle numerose illegittimità in tale sede sollevate, in quanto non ha in alcun modo provato né motivato la corrispondenza dei punteggi attribuiti a quanto contenuto nella griglia di valutazione.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come “scorrettezza in una scelta discrezionale”.

Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una Amministrazione la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure “secondari” e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di

costituzionalità che con il presente atto viene sollevata, considerata la rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa:

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto all'annullamento dell'intera procedura straordinaria, in quanto predisposta in palese violazione della normativa vigente in tema di concorsi pubblici.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di annullare la procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020 per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione, non modificando il Bando di concorso, ha mantenuto una serie di illegittimità non procedendo alla rettifica di tutte quelle previsioni ivi contenute che sono evidentemente *contra legem*.

Alla ricorrente non è stato garantito il regolare e legittimo svolgimento della prova scritta. Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che il concorso straordinario in oggetto è stato indetto con il preciso fine del superamento del precariato.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dal fatto che il Ministero dell'Istruzione ha avviato e concluso una procedura straordinaria articolata in violazione dei principi concorsuali previsti dalla legge.

Tra le numerose illegittimità richiamate, si rappresenta che la ricorrente è stata altamente pregiudicata prima dalla mancanza dello svolgimento della prova di informatica, successivamente dalla illogica attribuzione dei punteggi in assenza di criteri certi e trasparenti.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il mancato superamento della prova scritta della ricorrente è imputabile alle irregolari modalità di programmazione ed espletamento della procedura straordinaria, che le hanno impedito di superare il concorso, con conseguente impossibilità di ottenere l'immissione in ruolo.

Roma, 28.07.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i file di LOG, contenenti i tempi e le modalità di connessione di tutti i componenti della Commissione.

Si chiede altresì all'III.mo TAR adito di ordinare all'Amministrazione la produzione di tutti i verbali relativi all'insediamento della Commissione in sede di correzione dell'elaborato della ricorrente e del registro informatico delle operazioni di correzione e valutazione del compito, per la verifica e conferma della sussistenza delle criticità sopra denunciate.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00. Tuttavia la ricorrente è esente dal pagamento del Contributo Unificato poiché, dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulta che il suo nucleo familiare non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale del reddito superiore al triplo dell'importo previsto dall'art.76 del d.P.R. n.115 del 30.05.2012.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Domanda di partecipazione;
2. D.D. n. 510 del 23.04.2020;
3. D.D. n. 783 del 10.07.2020;
4. D.D.G. n. 1197 del 08.06.2021;
5. Prima istanza di accesso agli atti;
6. Griglia di valutazione;
7. Prova scritta;
8. Seconda istanza di accesso agli atti;
9. Legge n. 159/19;
10. Legge n. 41/20;
11. Nota M.I. prot. n. 712 del 07.01.2021;
12. Decreto composizione Commissione;
13. Organigramma di istituto;
14. Curriculum vitae Presidente;
15. Organigramma classi di concorso;
16. Sentenza Corte Costituzionale n. 187/2016;
17. Sentenza Corte Cassazione n. 19162/2021;
18. Sentenza Corte Costituzionale n. 36/2020;
19. D. Lgs. n. 165/01;
20. Linee guida procedure concorsuali;
21. Sentenza Consiglio di Stato n. 4081/2008;
22. Sentenza Consiglio di Stato n. 3975/2021;

23. Sentenza TAR Pescara n. 158/2012;
24. Sentenza TAR Veneto n. 5285/2010;
25. Manuale della Commissione Giudicatrice;
26. D.P.R. n. 487/94;
27. Autocertificazione della situazione reddituale.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 28.07.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONGONO

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento della procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti all'interno della graduatoria di merito, per la classe di concorso "AD24" per la Regione Lombardia;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52,*

comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;

- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Tanto premesso, i sottoscritti avvocati

FORMULANO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti collocati nella graduatoria di merito del concorso straordinario per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull’area tematica del sito web del Ministero dell’Istruzione.

Roma, 28.07.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga